



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 47 del 19/04/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PROROGA ORDINANZA N. 42 DEL 27/03/2024, VIALE SANT'EFISIO MARTIRE, LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAMMINO DI SANT'EFISIO.

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

### **PREMESSO CHE:**

- in data 27/03/2024, è stata emessa già l'ordinanza n°42, inerente la disciplina della circolazione stradale nel Viale Sant'Efisio Martire, in Maddalena Spiaggia, istituendo il senso unico di marcia e i divieti di sosta lungo il viale in questione, al fine di realizzare i lavori previsti per "Cammino di Sant'Efisio", i cui termine di fine lavori era previsto per il 20/04/2024;

- in data 18/04/2024, a mezzo mail è pervenuta da parte della ditta incaricata, La Valenza Costruzioni S.r.l., nella persona del suo Legale Rappresentante, una richiesta di proroga dell'ordinanza di cui all'oggetto, al fine di consentire il completamento dei lavori, prorogando la data di fine lavori al 27/04/2024;

**CONSIDERATO** che con Rep. N°1487/2023 tra il Comune di Capoterra e la Città Metropolitana è stato stipulato un Contratto D'Appalto per i lavori di realizzazione del Cammino di Sant'Efisio;

**CONSIDERATO** di dover garantire la sicurezza stradale nelle more della prosecuzione dei lavori nel Viale Sant'Efisio;

**ACCERTATO** che per la prosecuzione dei lavori è necessario proseguire con un senso unico di marcia nel Viale Sant'Efisio, direzione di marcia dalla lottizzazione Maddalena Spiaggia verso loc. Maramura e con l'istituzione dei divieti di sosta ambo i lati nello stesso Viale;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito con la proroga della disciplina della circolazione stradale al fine di prorogare i termini dell'ordinanza n. 42 al 27/04/2024;

### **VISTI:**

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

### **ORDINA**

La proroga degli effetti dell'ordinanza n. 42 del 27.03.2024, con il mantenimento del senso unico di marcia nel Viale Sant'Efisio, da Lottizzazione Maddalena - a - Loc. Maramura;



- l'istituzione dei divieti di sosta ambo i lati nello stesso Viale Sant'Efisio, fino al 27/04/2024, al fine di consentire il completamento dei lavori per la realizzazione del "Cammino di Sant'Efisio".

### DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

### SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso:**
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ditta Valenza Costruzioni S.r.l. -Dott. Salvatore Ladu;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;



- ai Carabinieri Capoterra;
- alla Città Metropolitana Cagliari;
- al Settore LL.PP. Ing. Antonio Cingolani;
- al Capo Condomino Maddalena Spiaggia;
- all'Azienda di trasporti ARST Cagliari;
- alla Ditta trasporti Baire Capoterra;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dott.ssa Roberta Maxia*